



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

COPIA ORDINANZA n. 23 del 25-03-2021

**OGGETTO: ORDINANZA DI RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI PRESSO
C.DA BISIO SU AREA CATASTALMENTE DISTINTA AL FG. 49 P.LLA
237**

IL SINDACO

VISTI:

- la Legge n. 257 del 27 Marzo 1992 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;
- il D.M. del 6 settembre 1994 “Normative e metodologie tecniche in applicazione dell’art. 6, comma 3 e dell’art. 12 comma 2 della la Legge n. 257 del 27 Marzo 1992 relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;
- il Decreto Legislativo n. 267/00 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il Decreto Legislativo n. 152/06 “Norme in materia ambientale”;

PRESO ATTO che con comunicazione pervenuta in data 07/01/2021 prot. 313, la Stazione dei Carabinieri Forestali di Sarnano ha segnalato il ritrovamento lastre/onduline presumibilmente in fibrocemento contenente amianto, abbandonate sulla scarpata nelle vicinanze della strada comunale Bisio Garulla, su area individuata catastalmente al foglio n. 49 con la p.lla n. 237 di questo Comune

VISTA la successiva comunicazione dell’ASUR Marche – Dipartimento di Prevenzione prodotta in data 08/01/2021 prot. n. 384, con la quale in esito alla segnalazione dei Carabinieri Forestali, si sollecitava questo Comune ad emettere “*apposita Ordinanza ai fini della rimozione dei rifiuti stoccati nell’area sopra citata*”

VISTA la comunicazione inviata alla proprietà con nota prot. Comunale n. 1671 del 01/02/2021, con la quale questo Ente ha disposto e sollecitato all’immediata rimozione dei rifiuti suddetti, intimando l’emanazione di successiva ordinanza sindacale in caso di inadempienza;

CONSIDERATO che a seguito della suddetta comunicazione la S.V. non ha proceduto né all’esecuzione della rimozione dei rifiuti, né tantomeno alla consegna di eventuale controdeduzioni, necessarie al fine di chiarire la propria posizione in merito ai fatti accaduti;

PRESO ATTO che si ritiene indispensabile, provvedere alla pulizia delle aree interessate ed alla rimozione dei pericolosi rifiuti abbandonati, nell’area interessata dalla planimetria allegata;

EVIDENZIATO che la presenza di amianto deve essere risolta con urgenza in modo da evitare rischi per la salute pubblica;

DATO ATTO che, in considerazione delle caratteristiche dei materiali si rende necessario ricorrere a misure contingibili e urgenti per attuare le procedure di rimozione in tempi stretti e certi;



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

RITENUTO pertanto, in applicazione degli art. 191 e 192 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., necessaria l'emissione della presente provvedimento al fine di ordinare la rimozione dei rifiuti abbandonati nell'area suddetta ed al conseguente smaltimento dell'amianto rilevato;

VISTA

- La Legge 27/3/1992 n. 257, "Norme relative alla cessazione dell'impiego di amianto";
- Il D.M. 6/9/1994, "Normative e metodologiche tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della Legge n. 257/1992";
- D. Lgs. n. 152/2006, "Norme in materia ambientale";
- D.G.R. 30/12/1997 n. 3496 e ss.mm.ii., "Approvazione del piano Regionale amianto";

Per i motivi sopra esposti

ORDINA

1. Alla sig.ra Cencioni Anna Maria, C.F. CNCNMR41A69H501Z, residente presso Via delle Rondini n. 41 del Comune di Roma (RM), di avviare entro 15 (quindici) dalla notifica della presente Ordinanza, le operazioni di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto, secondo le modalità dettate dal D.M. 06.09.1994, previa predisposizione di un adeguato piano di lavoro da sottoporre alle Autorità competenti;
2. di concludere le operazioni sopradescritte entro 15 (quindici) giorni dall'avvio delle operazioni;

AVVISA

- che l'inottemperanza al presente provvedimento, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge n. 257/1992, costituisce violazione dell'art. 650 del Codice Penale;
- che in caso di inottemperanza, questo Ente procederà direttamente all'attivazione delle procedure necessarie per l'esecuzione di quanto sopra ordinato, comunicando al proprietario sopraccitato il costo sostenuto e chiedendone il relativo rimborso;

DISPONE

1. Che ai sensi dell'artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990 n° 241, il Responsabile del Procedimento è l'ing. Sabrina Tidei, responsabile dell'area tecnica;
2. Che la presente ordinanza sia notificata:
 - alla sig.ra Cencioni Anna Maria, C.F. CNCNMR41A69H501Z, residente presso Via delle Rondini n. 41 del Comune di Roma (RM);
 - Al comando di Polizia Municipale: mail: poliziamunicipale@comune.sarnano.mc.it;
 - Al comando Stazione Carabinieri di Sarnano – pec: tmc26842@pec.carabinieri.it;



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

- Alla stazione Carabinieri Forestali di Sarnano – pec: fmc43279@pec.carabinieri.it;
- All'A.S.U.R. Area Vasta Marche 3 - pec: areavasta3.asur@emarche.it
- All'A.R.P.A.M. - Dipartimento di Macerata - pec: arpam.dipartimentomacerata@emarche.it

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990 n. 241 si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona nel termine di sessanta giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 06.12.1971 n. 1034).



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Luca PIERGENTILI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal 25-03-2021 e per quindici giorni consecutivi.
Lì 25-03-2021

IL SINDACO
F.to Luca PIERGENTILI

Copia conforme all'originale

Sarnano, li 25-03-2021

IL SINDACO
Luca PIERGENTILI